

N. R.G. 18670/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Tribunale delle Imprese CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Niccolò Calvani	Presidente
dott. Roberto Monteverde	Giudice Relatore
dott. Laura Maione	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **18670/2015** promossa da:

COOPERATIVA EDIFICATRICE SAN MICHELE SCRL (C.F. 02138710971), con il patrocinio dell'avv. DI GIOIA GIULIO e dell'avv. GABBRIELLINI LUCA (GBBLCU57C22D612E) VIA BENEDETTO VARCHI 63 50132 FIRENZE; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DI GIOIA GIULIO

ATTORE

contro

GIUSEPPE IZZO (C.F. ZZIGPP65L15B963I), con il patrocinio dell'avv. COSMA MARIA LUIGIA e dell'avv. PELLEGRINI FRANCESCA (PLLFNC80L65G9990) VIA ADRIANO ZARINI 272 59100 PRATO; elettivamente domiciliato in PIAZZA MASSIMO D'AZEGLIO 18 50121 FIRENZE presso il difensore avv. COSMA MARIA LUIGIA

CONVENUTO

SALVINA CUOMO rappresentato e difeso dall'avv. DI GIOIA GIULIO elettivamente domiciliato in CENTRO DIREZIONALE ISOLA F 12 EDIFICIO UNIGEST null 80143 NAPOLI presso il difensore avv. DI GIOIA GIULIO

INTERVENUTO

Avente ad oggetto: *Altri istituti di diritto societario*

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni

COOPERATIVA EDIFICATRICE SAN MICHELE SCRL

“1) previa declaratoria di responsabilità del sig. Izzo Giuseppe ex art.2536 c.c. e art.20 Statuto della Cooperativa Edificatrice San Michele scrl, dichiarare tenuto e condannare il convenuto Izzo Giuseppe, dom.to in Prato alla Via Roma n.514, a corrispondere alla Cooperativa Edificatrice San Michele Scrl, a titolo di conferimenti per l'anno 2014, l'importo di euro 25.820,00 ovvero il diverso maggiore o



minore importo che risulterà dovuto e accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

2) accertare e dichiarare, ancora, la ritenzione abusiva dell'immobile sociale da parte del sig. Izzo Giuseppe, a far data dalla sua esclusione (05.02.2015) a tutt'oggi, condannandolo, per l'effetto, al pagamento in favore della Cooperativa Edificatrice San Michele Scrl di una indennità per il mancato godimento dell'immobile ovvero al risarcimento dei danni ritenuti di giustizia;

3) con vittoria di spese e competenze legali tutte come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.

“1) previa declaratoria di responsabilità del sig. Izzo Giuseppe ex art.2536 c.c. e art.20 Statuto della Cooperativa Edificatrice San Michele scrl, dichiarare tenuto e condannare il convenuto Izzo Giuseppe, dom.to in Prato alla Via Roma n.514, a corrispondere alla Cooperativa Edificatrice San Michele Scrl, a titolo di conferimenti per l'anno 2014, l'importo di euro 25.820,00 ovvero il diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto e accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

2) accertare e dichiarare, ancora, la ritenzione abusiva dell'immobile sociale da parte del sig. Izzo Giuseppe, a far data dalla sua esclusione (05.02.2015) a tutt'oggi, condannandolo, per l'effetto, al pagamento in favore della Cooperativa Edificatrice San Michele Scrl di una indennità per il mancato godimento dell'immobile ovvero al risarcimento dei danni ritenuti di giustizia;

3) con vittoria di spese e competenze legali tutte come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.

GIUSEPPE IZZO

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

- in tesi, rigettare la domanda attorea, in quanto palesamente infondata e non provata;

- in denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere fondata la domanda, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarare la compensazione tra la somma che, all'esito dell'espletanda istruttoria, risulterà dovuta dal convenuto a titolo di spese di gestione per l'anno 2014 e quanto dal medesimo già corrisposto alla Cooperativa Edificatrice San Michele S.c.r.l. “a titolo di costo di costruzione”;

- in ogni caso, condannare la Cooperativa attrice a rifondere al Sig. Izzo le spese ed i compensi di causa, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.

SALVINA CUOMO

“1) previa declaratoria di responsabilità del sig. Izzo Giuseppe ex art.2536 c.c. e art.20 Statuto della Cooperativa Edificatrice San Michele scrl, dichiarare tenuto e condannare il convenuto Izzo Giuseppe, dom.to in Prato alla Via Roma n.514, a corrispondere alla Cooperativa Edificatrice San Michele Scrl, a titolo di conferimenti per l'anno 2014, l'importo di euro 25.820,00 ovvero il diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto e accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

2) accertare e dichiarare, ancora, la ritenzione abusiva dell'immobile sociale da parte del sig. Izzo Giuseppe, a far data dalla sua esclusione (05.02.2015) a tutt'oggi, condannandolo, per l'effetto, al pagamento in favore della Cooperativa Edificatrice San Michele Scrl di una indennità per il mancato godimento dell'immobile ovvero al risarcimento dei danni ritenuti di giustizia;

3) con vittoria di spese e competenze legali tutte come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.

“1) previa declaratoria di responsabilità del sig. Izzo Giuseppe ex art.2536 c.c. e art.20 Statuto della Cooperativa Edificatrice San Michele scrl, dichiarare tenuto e condannare il convenuto Izzo Giuseppe, dom.to in Prato alla Via Roma n.514, a corrispondere alla Cooperativa Edificatrice San Michele Scrl, a titolo di conferimenti per l'anno 2014, l'importo di euro 25.820,00 ovvero il diverso maggiore o



minore importo che risulterà dovuto e accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

2) accertare e dichiarare, ancora, la ritenzione abusiva dell'immobile sociale da parte del sig. Izzo Giuseppe, a far data dalla sua esclusione (05.02.2015) a tutt'oggi, condannandolo, per l'effetto, al pagamento in favore della Cooperativa Edificatrice San Michele Scrl di una indennità per il mancato godimento dell'immobile ovvero al risarcimento dei danni ritenuti di giustizia;

3) con vittoria di spese e competenze legali tutte come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Cooperativa Edificatrice San Michele S.c.r.l. conveniva in giudizio il Sig. Giuseppe Izzo per sentirlo condannare, quale socio escluso con delibera in data 05/02/2015 dalla compagine, al pagamento dei conferimenti non versati per l'esercizio 2014 nella richiesta misura di € 28.820,00, ovvero la maggiore o minore risultante dovuta, ai sensi dell'art. 2536 c.c..

Riferiva l'attrice che, ammesso l'Izzo come socio nel 2010 e concessogli in comodato d'uso l'immobile ubicato nel Comune di Prato, Via Roma n.514/6, il convenuto si rendeva inadempiente agli obblighi sociali, non provvedendo più, a far data dal 03.07.2013, al versamento delle quote sociali, tanto che per l'anno 2013, risultava inadempiente per l'importo di euro 22.206,24, così come accertato con lodo arbitrale *inter partes*.

Per i medesimi titoli e causali il sig. Izzo si rendeva ulteriormente inadempiente anche per l'anno 2014, a titolo di conto gestione, per € 25.820,00, ciò che determinava l'adozione della delibera dell'organo amministrativo del 05.02.2015 di esclusione dalla cooperativa, con invito a rilasciare immediatamente l'immobile sociale detenuto in comodato e l'introduzione della presente lite in ordine all'importo dell'annualità 2014, di cui viene chiesto l'accertamento e la condanna al pagamento in favore dell'attrice, ai sensi dell' art. 2536 c.c. e dell'art. 20 dello Statuto della Cooperativa Edificatrice San Michele.

Si costituiva il Sig. Giuseppe Izzo, eccependo in via preliminare l'incompetenza del tribunale adito per sussistenza di clausola compromissoria; nel merito, respingendo ogni addebito per infondatezza in fatto e diritto della domanda richiedendo in ogni caso in via riconvenzionale la compensazione delle somme al cui pagamento dovesse essere condannato con il controcredito costituito dagli importi versati alla cooperativa a titolo di conferimenti, costituenti un proprio credito verso l'attrice ai sensi dell'art. 2535 c.c..

A contraddittorio stabilito, con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. parte attrice introduceva l'ulteriore seguente domanda, asserendone la consequenzialità ed ammissibilità in relazione ai fatti costitutivi già dedotti: *“accertare e dichiarare, ancora, la ritenzione abusiva*



dell'immobile sociale da parte del sig. Izzo Giuseppe, a far data dalla sua esclusione (05.02.2015) a tutt'oggi, condannandolo, per l'effetto, al pagamento in favore della Cooperativa Edificatrice San Michele Scrl di una indennità per il mancato godimento dell'immobile ovvero al risarcimento dei danni ritenuti di giustizia”.

La domanda ulteriore veniva contestata e ritenuta inammissibile dal convenuto in quanto nuova domanda costituente *mutatio libelli*.

In causa veniva disposta CTU tecnico contabile, con incarico affidato al consulente all'udienza del 10/05/2017.

Con apposita comparsa di intervento volontario per cessione del credito dep. 24/10/2017, interveniva in giudizio la sig.ra Cuomo Salvina, nata a Napoli, il 13.08.1974, quale cessionaria del credito vantato dalla Cooperativa Edificatrice San Michele S.c.r.l nei confronti del sig. Giuseppe Izzo, riportandosi integralmente a tutti gli atti ed alle produzioni documentali, già depositati dalla Cooperativa Edificatrice San Michele S.c.r.l., facendo proprie le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate, di cui chiedeva l'integrale accoglimento.

Il Collegio, sull'eccezione di **incompetenza del tribunale adito per sussistenza di clausola compromissoria** svolta dal convenuto in via preliminare di rito, rileva quanto segue.

Il convenuto ha in effetti sollevato la predetta eccezione, ritenendo che la domanda attrice improcedibile per presenza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 43 dello Statuto della Cooperativa Edificatrice San Michele S.c.r.l. (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte attrice), che recita: *“Le controversie insorgenti tra i soci o tra i soci e la cooperativa e le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ... che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ... sono devolute al giudizio di un arbitro nominato ... dal Presidente della Camera di Commercio L'arbitro decide in via irrituale secondo equità”*.

Alla luce di tale clausola, la Cooperativa attrice avrebbe dovuto attivare nuovamente il procedimento di arbitrato, posto che, con il presente giudizio, richiede il pagamento di somme ritenute dovute per l'anno 2014, quando il Sig. Izzo era ancora socio della Cooperativa.

Da qui, la fondatezza dell'eccezione cui conseguirebbe la pronuncia di incompetenza in favore del Collegio arbitrale.

A tale eccezione parte attrice ha replicato affermando pacifico tra le parti che il convenuto, sig. Giuseppe Izzo, con delibera dell'organo amministrativo del 05.02.2015, annotata nel libro dei soci in data 06.02.2015, e comunicata in pari data, è stato escluso dalla Cooperativa attrice, senza che questi proponesse opposizione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, così come previsto dallo Statuto.



La presente controversia, pertanto, considerata l'intervenuta esclusione del sig. Giuseppe Izzo dalla Cooperativa, non verterebbe tra la società ed un socio, esulando dal campo di applicazione della clausola compromissoria contemplata dallo Statuto sociale.

L'eccezione di compromesso sarebbe, pertanto, completamente destituita di fondamento, priva di pregio giuridico, e come tale, da rigettare.

Sul punto il Tribunale osserva che in linea generale, per costante giurisprudenza, *“salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto la sua efficacia a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, in virtù della clausola, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto, e quindi tutte le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione del contratto, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purché relative a situazioni con questo costituite”* (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 565 del 22/01/1999; Sez. 1, Sentenza n. 2177 del 22/02/1993; Sez. 1, Sentenza n. 28485 del 22/12/2005; Sez. 2, Sentenza n. 13531 del 20/06/2011; Sez. 1, Ordinanza n. 3795 del 08/02/2019).

Il principio generale è pertanto nel senso che la clausola compromissoria vede perdurare i propri effetti anche oltre il tempo di vigenza del contratto fra le parti, purché con la sua applicazione ed il derivante procedimento arbitrale si risolva una controversia attinente all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione del contratto che riguardi situazioni costituite dal contratto. Contratto che nel caso di specie deve essere individuato nel contratto sociale cooperativistico, dove espressamente sono devolute al giudizio di un arbitro le controversie tra i soci e la cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e dove, dunque, la situazione giuridica controversa deve avere causa dal contratto costitutivo del rapporto sociale e nella sua regolazione, attuazione, esecuzione, ecc., ancorché la controversia insorga in tempo successivo all'esaurimento del rapporto sociale.

Più in particolare, sul terreno delle cooperative, in specie edificatrici, si è specificamente affermato che *“Nelle cooperative edilizie aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, i rapporti tra questi ultimi e la società sono di due specie: da un lato quelli attinenti all'attività sociale, comportanti l'obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dall'altro i rapporti relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario ai fini dell'acquisto del terreno, della realizzazione degli alloggi e così via. E mentre le contribuzioni del primo tipo rientrano fra i debiti di conferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 cod. civ., e si ricollegano ad un obbligo che permane fino a quando persiste la qualità di socio (e, cioè, fino allo scioglimento della cooperativa, salvo il caso di*



recesso o esclusione del socio), non vi rientrano invece quelle del secondo tipo, perché non strettamente inerenti al rapporto sociale e destinate a gravare, in caso di uscita dalla cooperativa del socio che le ha fatte, sul socio che gli subentra e che acquista, in questo modo, l'aspettativa all'assegnazione dell'alloggio. Ne consegue che le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento e in conseguenza dell'obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che - una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale - si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate (sempre che, ovviamente, la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto), non sottoposto, e salva la possibilità di una diversa disciplina pattizia, alla disciplina giuridica relativa alla quota sociale” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9393 del 18/05/2004; Sez. 1, Sentenza n. 2612 del 07/02/2007).

Posto dunque che le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento costituiscono anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario ai fini dell'acquisto del terreno, della realizzazione degli alloggi e infine per l'assegnazione degli stessi in godimento e in proprietà individuale, proprio per queste ultime la Corte di legittimità ha evidenziato che *“la presenza di una clausola compromissoria nel solo statuto della cooperativa non è idonea a radicare la competenza arbitrale per quelle cause tra la cooperativa e soggetti che siano stati suoi soci che non traggono origine da rapporti endosocietari e che attengano solo al trasferimento in proprietà dell'immobile costruito dalla cooperativa”* (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12124 del 13/06/2016).

Deve quindi concludersi, al contrario, che la presenza della clausola compromissoria nello statuto della cooperativa deve ritenersi idonea a radicare la competenza arbitrale per le cause tra la cooperativa e soggetti che siano stati suoi soci (ma tali non siano più per recesso, esclusione o cessione di quote) che traggano origine da rapporti endosocietari, quali quelli espressamente contemplati dal ricordato art. 43 dello statuto sociale, conformemente al principio generale in materia di clausola arbitrale di protrazione dei suoi effetti anche oltre il tempo di vigenza del contratto fra le parti.

Parte attrice ha proposto domanda di accertamento del proprio credito e di condanna del convenuto al relativo pagamento ai sensi dell' art. 2536 c.c. e dell'art. 20 dello Statuto della Cooperativa, vale a dire proprio in relazione ai conferimenti inerenti ai rapporti sociali nello stretto senso indicato dalla giurisprudenza menzionata, che individua nei rapporti attinenti all'attività sociale, l'obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione.



Proprio tali rapporti rientrano di pieno diritto nella previsione della clausola compromissoria prevista dall'art. 43 dello statuto sociale, con conseguente fondatezza ed accoglimento della preliminare eccezione di parte convenuta.

La clausola in questione, peraltro, si configura espressamente come di arbitrato irrituale, senza che le parti abbiano minimamente disputato sul punto, dove allora *“L'eccezione con la quale si deduca l'esistenza (o si discuta dell'ampiezza) di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità' giudiziaria (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale), ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunciando alla tutela giurisdizionale. La suddetta eccezione non ha pertanto natura processuale ma sostanziale e introduce una questione preliminare di merito in relazione all'esistenza o meno della suddetta rinuncia”* (Sez. 2, Sentenza n. 7525 del 27/03/2007).

L'eccezione di parte convenuta deve quindi ricondursi ad una contestazione della proponibilità della domanda e non ad una questione di competenza, a seguito della rinuncia alla tutela giurisdizionale a favore di una soluzione negoziale effettuata dai contraenti, con la conseguenza (cfr. Tribunale Roma, Sent. n. 3413 del 15/02/2018) di dover dichiarare improponibile dinanzi al giudice ordinario la domanda formulata da COOPERATIVA EDIFICATRICE SAN MICHELE SCRL nei confronti di GIUSEPPE IZZO.

Le spese seguono la soccombenza, in solido fra cooperativa attrice ed intervenuta in favore del convenuto, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA

Improponibile dinanzi al giudice ordinario la domanda formulata da COOPERATIVA EDIFICATRICE SAN MICHELE SCRL nei confronti di GIUSEPPE IZZO per essere stata preventivamente rimessa la controversia ad arbitrato irrituale.

CONDANNA

La COOPERATIVA EDIFICATRICE SAN MICHELE SCRL e SALVINA CUOMO in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 4.835,00 per compensi ed € 501,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.

Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n° 432, convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n° 534.



Firenze, 17 giugno 2019

Il Giudice Relatore
dott. Roberto Monteverde

Il Presidente
dott. Niccolo' Calvani

